

Regolamento fondo per la formazione professionale ASIPG

del 7 dicembre 2005

I. Scopo e campo di applicazione

1. Nome e scopo

Con il nome "Fondo per la formazione professionale asipg (Fondo)" è stato costituito ai sensi dell'art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale del 13.12.2002 (LFPr) un fondo per la formazione professionale dell'Associazione Svizzera Imprenditori Pittori e Gessatori (ASIPG).

Il fondo deve promuovere la formazione professionale di base e superiore delle imprese artigianali di pittori e gessatori.

Il fondo non ha lo scopo di alleggerire o addirittura dispensare lo Stato dall'erogazione delle prestazioni di sua competenza. Rispetto ad altre istituzioni ed organizzazioni promotrici della formazione professionale (ad es. le istituzioni di collaborazione fra parti sociali), il fondo ha una funzione puramente integrativa.

Le aziende assoggettate al fondo versano i relativi contributi per il raggiungimento dello scopo del fondo.

Il fondo è iscritto nella contabilità della ASIPG come progetto separato.

2. Campo di applicazione

2.1 Campo di applicazione geografico

Il presente regolamento si applica alle imprese artigianali di pittori e gessatori nella Svizzera tedesca e nei Cantoni Ticino e Giura.

2.2 Campo di applicazione aziendale

Il presente regolamento si applica a tutte le aziende e a tutti i reparti aziendali che eseguono lavori di pittura e di gessatura e che intrattengono rapporti di lavoro specifici del ramo con persone esercitanti professioni che rientrano nel ramo della pittura e della gessatura.

Fanno parte del ramo della pittura le professioni di pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture e applicatore di plastiche, incluse tra l'altro le seguenti attività: applicazione di pittura, materiali di rivestimento e intonaci plastici, nonché posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere. Abbellimento e manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

Fanno parte del ramo della gessatura le professioni di gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con

elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate, incluse tra l'altro le seguenti attività: costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, rivestimenti, isolamenti di ogni genere, intonaci interni, esterni e stucchi, risanamento di edifici e protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e i materiali pericolosi.

II. Prestazioni

Il fondo finanzia le seguenti prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base e superiore:

- lo sviluppo e il mantenimento di un sistema complessivo per la formazione professionale di base e superiore; ciò comprende in particolar modo l'analisi, lo sviluppo, i progetti pilota, i provvedimenti per l'attivazione e la realizzazione, l'informazione e il controlling;
- lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di prescrizioni sulla formazione professionale di base e di regolamenti per le offerte relative alla formazione professionale superiore;
- lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore;
- lo sviluppo e l'aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte di formazione curate dalla ASIPG, il coordinamento delle procedure e la vigilanza sulle procedure compresa l'assicurazione della qualità;
- la candidatura e l'incentivazione delle nuove reclute nella formazione professionale di base e superiore;
- i contributi per i procedimenti di valutazione e per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri ed internazionali;
- l'impegno della ASIPG per l'organizzazione, l'amministrazione e il controllo.

Con il fondo, il Comitato centrale ASIPG può finanziare altri provvedimenti che:

- sono necessari per l'attuazione della formazione professionale di base e superiore, e
- servono per il raggiungimento degli obiettivi di prestazione secondo il par. 1.

III. Finanziamento

1. Basi del finanziamento

La base per il calcolo dei contributi al fondo è il numero totale dei rapporti di lavoro specifici del ramo intrattenuti da un'azienda.

Le attività individuali sono soggette a contribuzione.

2. Ammontare dei contributi

L'ammontare dei contributi si ottiene dalla somma di:

- contributo pro azienda Fr. 175.-
- contributi pro collaboratore (v. comma I art. 2.2) Fr. 60.-

Le attività individuali pagano solo il contributo pro azienda.

Per i membri ASIPG tali contributi sono compresi nella quota di adesione.

I contributi devono essere versati annualmente.

Le aliquote contributive ai sensi del comma III art. 2 par. 1 sono indicizzate secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1 luglio 2006 e sono verificate ed eventualmente adeguate ogni due anni.

3. Esonero dall'obbligo alla contribuzione

Sono esonerate in toto o in parte dall'obbligo alla contribuzione al fondo le aziende che:

- partecipano già alla formazione professionale per mezzo di contributi versati ad una associazione, secondo l'art. 60 par. 6 LFPr;
- effettuano già versamenti in un altro fondo per la formazione professionale;
- forniscono altrimenti adeguate prestazioni di formazione o di perfezionamento.

Un'azienda che vuole essere esonerata in toto o in parte dall'obbligo alla contribuzione, deve inoltrare alla Direzione una richiesta motivata.

4. Limite degli introiti

Gli introiti provenienti dai contributi non devono superare la media di sei anni di costi totali delle prestazioni, secondo il comma III, considerata la costituzione di riserve adeguate.

IV Organizzazione

1. Comitato centrale

Il Comitato centrale ASIPG è l'organo direttivo del fondo. Ha la totale responsabilità del fondo e lo gestisce dal punto di vista strategico.

Fissa periodicamente il criterio di distribuzione e la quota per la costituzione della riserva.

Può emanare il regolamento di attuazione.

2. Direzione

La Direzione gestisce il fondo dal punto di vista operativo. Decide in merito a:

- l'assoggettamento di un'azienda al fondo;
- l'accertamento della contribuzione di un'azienda in caso di mora.

Decide in merito all'esclusione dalla contribuzione in concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, in accordo con il direttivo di tale fondo.

3. Gestione contabile

La ASIPG gestisce il fondo come conto autonomo, indipendente dal patrimonio associativo ASIPG, con contabilità aziendale, rendiconto economico e stato patrimoniale propri, nonché con un proprio ente di controllo.

Il periodo contabile corrisponde all'anno solare.

4. Revisione

Il conto del fondo viene sottoposto a verifica da parte dell'ente di revisione ufficiale nell'ambito della revisione annuale del conto ASIPG, ai sensi dell'art. 727 segg. CO.

5. Vigilanza

Il fondo è soggetto alla vigilanza della Confederazione.

Il conto del fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi per conoscenza all'Ufficio federale per la formazione professionale e la tecnologia.

V. Approvazione, dichiarazione di obbligatorietà generale e liquidazione

Il presente regolamento è stato approvato ai sensi dell'art. 18 comma 8 dello Statuto ASIPG dall'Assemblea dei delegati dell'ASIPG tenutasi il 7 dicembre 2005.

La dichiarazione di obbligatorietà generale è conforme alla decisione del Consiglio federale.

Se lo scopo del fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la sua base giuridica, il Comitato centrale liquida il fondo con l'autorizzazione delle autorità di vigilanza. Il patrimonio del fondo eventualmente rimanente viene apportato ad uno scopo analogo.

Il Presidente centrale

Peter M. Dreher

Il Direttore

Peter Baeriswyl